



COMUNE DI MODENA

N. 791/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 29/12/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente in videoconferenza
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 791

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LINEE D'INDIRIZZO PER LA FASE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, all'articolo 1, prevede, a decorrere del 1° gennaio 2021:

- dai commi 816 a 836, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 espressamente abrogati, nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 espressamente abrogati e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza (passi carrabili), denominato << canone >>.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni ed è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

A decorrere dal 1° dicembre 2021 è inoltre soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed è nel contempo sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; i comuni devono in ogni caso garantire l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

- dai commi 837 a 847, l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio in disponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, denominato <<canone mercatale>>;

- che il presupposto di applicazione è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (comuni, province e città metropolitane), destinati altresì a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- che i canoni sono dovuti dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato anche il soggetto pubblicizzato;

- che i canoni sono determinati applicando la tariffa definita per le occupazioni in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia e finalità, alla zona occupata del territorio; per la diffusione di messaggi pubblicitari in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati e non inferiore a trecento centimetri quadrati ovvero a 0,03 metri quadrati, indipendentemente dal numero di messaggi;

Dato atto che il versamento dei canoni deve essere effettuato direttamente agli enti: per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, contestualmente al

rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al pagamento; per il canone mercatale, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 7/03/2005, n. 82 o le altre modalità previste nel medesimo codice.

Considerato che le nuove entrate, per espressa disposizione di Legge (commi 821 e 837), devono essere disciplinate dagli enti con regolamento consiliare da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicate, tra l'altro, le procedure di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari, la misura delle tariffe rispetto a quella standard stabilita dalla legge in considerazione della classificazione dei comuni, eventuali maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni nei casi previsti dalla norma nonché le sanzioni per le eventuali violazioni;

Considerato altresì che, in base al comma 817, la disciplina regolamentare degli enti deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe al fine di mantenere comunque l'analoga pressione impositiva complessiva raggiunta con il prelievo precedente;

Preso atto, quindi, della necessità da parte degli enti di regolamentare le nuove entrate istituite dalla citata Legge 27/12/2019, n. 160 ai commi da 816 a 847 nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare al fine di renderne l'applicazione confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale del proprio territorio comunale nonché all'organizzazione dei diversi uffici dell'amministrazione fortemente coinvolti;

Vista l'emergenza nazionale epidemiologica che, dall'inizio dell'anno 2020, ha investito tutto il nostro Paese a causa del Coronavirus "Covid-19" ed il suo incessante perdurare, che ha comportato l'adozione di diversi provvedimenti normativi e governativi: dal Decreto Cura Italia, al Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto, ai diversi Decreti Ristori, adottati in via d'urgenza per fronteggiare la situazione sanitaria e sociale/economica fortemente pregiudicata dalla pandemia.

In particolare, sono state introdotte nuove regole sanitarie, misure di contenimento per ridurre e limitare la circolazione di persone e merci, sono state sospese le attività didattiche nelle scuole ed università, sono state chiuse le attività commerciali in genere, lasciando aperte solo quelle volte a garantire le esigenze di stretta necessità per limitare quanto più possibile la diffusione del contagio. E nel contempo sono state adottate misure straordinarie di potenziamento del servizio sanitario nazionale, della protezione civile e di sostegno economico per le famiglie e le imprese, a favore delle quali sono stati altresì differiti gli adempimenti tributari erariali ed introdotte esenzioni/riduzioni di tributi locali con i relativi ristori economici;

Dato atto che tale emergenza epidemiologica attanaglia ancor oggi il nostro Paese ed il mondo intero, come dimostrano gli ulteriori provvedimenti restrittivi adottati per le festività natalizie e quelle a ridosso del nuovo anno, impedendo di fatto l'adozione dei correttivi delle imperfezioni della norma istitutiva dei due nuovi canoni, necessari ai fini della loro stessa applicazione, nonché il confronto e dialogo con le categorie economiche interessate che, tra l'altro, sono le stesse maggiormente colpite dall'emergenza economica, nei confronti delle quali c'è il forte rischio di aumenti tariffari delle nuove entrate patrimoniali per assicurare la stabilità del nuovo gettito complessivo con quello precedente.

Dato altresì atto che tutte le associazioni dei Comuni italiani, ANCI ed ANUTEL, nonché l'associazione delle Provincie (UPI), hanno formalmente chiesto la proroga dell'entrata in vigore dei due nuovi canoni o la loro facoltatività nella loro introduzione.

Vista la recentissima Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 18 dicembre 2020, la quale chiarisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 contempla due presupposti diversi, uno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'altro per l'occupazione, che consentono quindi una loro gestione anche disgiunta con l'avvertenza che l'applicazione del primo esclude l'applicazione del secondo. Soluzione gestionale che l'ente adotta in considerazione delle esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi senza aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente.

Dato atto che il 27/12/2020 la Camera ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, provvedimenti ora all'esame del Senato, che non dispongono modifiche a quanto previsto dalla L. n. 160/2019 per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato:

- che i regolamenti, tributari e patrimoniali - come quello che introduce i due nuovi canoni - ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23-12-2000, n. 388 anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 è stato differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dalla Legge 17/07/2020, n. 77 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio);

Tanto premesso, si ritiene in particolare con il presente atto di stabilire le linee d'indirizzo per lo svolgimento dell'attività degli uffici alla luce dell'introduzione dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 denominato “canone” ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 847 denominato “canone mercatale”, durante la fase transitoria alla loro entrata in vigore ed effettiva applicazione per assicurare comunque la continuità dell'attività di rilascio delle concessioni, autorizzazioni ed esposizione pubblicitaria al fine di garantire il diritto in capo ai soggetti richiedenti, in gran parte anche operatori economici, interessati fin dai primi giorni dell'anno 2021.

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Dato quindi atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio;

Richiamato l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

- di stabilire, per i motivi esplicitati in premessa che s'intendono qui espressamente richiamati e nel rispetto degli equilibri di bilancio, alla luce dell'introduzione dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 denominato "canone" ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 847 denominato "canone mercatale", quanto segue:

= che il Regolamento per l'applicazione degli stessi sia proposto per l'adozione, all'organo consiliare competente, entro il termine previsto per deliberare il bilancio di previsione 2021 con efficacia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23-12-2000 n. 388, all'1/1 dell'anno medesimo;

= che gli uffici dell'Amministrazione interessati seguano, al fine di tutelare ed assicurare comunque l'esercizio del diritto in capo al soggetto richiedente nel periodo di transizione, già a partire dal 1° gennaio 2021 fino all'entrata in vigore ed effettiva applicazione delle nuove entrate patrimoniali, le seguenti linee d'indirizzo, in particolare:

1. per le fattispecie che rientrano nell'ambito applicativo di cui ai citati commi da 817 a 847, potrà continuarsi a rilasciare, anche in sede di rinnovo e/o proroga, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e concessione all'occupazione di aree pubbliche, comprensive dei passi carrabili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate altresì a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e all'installazione dei mezzi pubblicitari, alle quali non seguirà la contestuale pretesa al pagamento se non nei termini e secondo le modalità che saranno definite dalla nuova norma regolamentare;

2. per le fattispecie che invece non rientrano nell'ambito applicativo di cui ai citati commi da 817 a 847, in quanto trattasi di canoni connessi a prestazione di servizi potrà applicarsi un trattamento specifico all'uopo individuato in apposito atto, essendo escluse dall'ambito applicativo della nuova norma regolamentare e quindi anche dal trattamento provvisorio di cui al precedente punto 1).

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, vista la prossimità delle scadenze per i cittadini interessati;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LINEE D'INDIRIZZO PER LA FASE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4804/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LINEE D'INDIRIZZO PER LA FASE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4804/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LINEE D'INDIRIZZO PER LA FASE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4804/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 791 del 29/12/2020

OGGETTO : LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - ART.1, COMMI DA 816 A 847 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. LINEE D'INDIRIZZO PER LA FASE TRANSITORIA ALL'ENTRATA IN VIGORE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 31/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/01/2021

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**